

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 05/02/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, riferisce quanto segue:

- è proprietaria di un orologio rolex che, in data 08/08/2024, accettava di vendere al sig. MG al prezzo di € 11.000,00, che questi dichiarava di voler pagare con assegno circolare;
- in data 09/08/2024, le parti si incontravano presso la filiale dell'intermediario, il presunto acquirente quindi le consegnava l'assegno circolare n. *322-06 tratto da una terza banca (non convenuta);
- sottoponeva l'assegno alla verifica dell'addetto allo sportello il quale, dopo un controllo del titolo stesso, la rassicurava circa la sua autenticità, convincendola a consegnare nel medesimo contesto l'orologio al sig. MG;
- in data 16/08/24, verificava che sul suo conto la somma riportata sull'assegno non risultava accreditata, accertando tramite il resistente che l'impossibilità d'incassare il titolo in esame era dovuto al fatto che l'assegno risultava "contraffatto/clonato";

- contattato l'istituto apparente emittente, veniva a conoscenza dell'inesistenza di una filiale dell'istituto indicato nel titolo, appurando di essere stata truffata;
- nonostante vari solleciti al sig. MG e pur avendo sporto denuncia/querela nei suoi confronti per il reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p., ha subito un grave danno, non avendo ancora recuperato la disponibilità dell'orologio, né conseguito il prezzo pattuito per la vendita dello stesso;
- è evidente la sussistenza oggettiva di un nesso di causalità immediato tra il danno in questione con la negligente e superficiale condotta dell'addetto allo sportello, considerato che quest'ultimo la ha indotto ad accettare il titolo quale mezzo di pagamento del prezzo del rolex (oltre che a consegnare lo stesso), assicurandola sulla genuinità dell'assegno;
- in assenza di quell'incauta assicurazione, non avrebbe subito il raggio e sofferto il danno;
- qualora l'addetto avesse usato la diligenza professionale (o, soltanto, un'ordinaria diligenza) imposta dall'art. 1176 c.c., l'intermediario avrebbe appurato che il titolo era palesemente contraffatto.

La ricorrente domanda, quindi, il risarcimento del valore facciale dell'assegno risultato contraffatto per un importo di € 11.000,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto sostiene quanto segue:

- la truffa subita dalla ricorrente è stata portata a termine seguendo uno schema consolidato: vendita di beni di pregio su portali online, con contatto iniziale tramite il portale e conclusione con scambio diretto di persona tra venditore e compratore;
- in particolare, il bene viene ceduto a persone sconosciute e non identificate e, in questo caso, il truffatore ha utilizzato dati anagrafici di una persona presumibilmente vittima di furto d'identità;
- a seguito dell'errata convinzione che l'assegno circolare sia un mezzo di pagamento sicuro, la truffa si consuma a seguito della mancata verifica con la banca emittente e della fretta di concludere la vendita;
- l'intermediario convenuto ha operato come banca negoziatrice dell'assegno circolare emesso da altra banca, presentato per l'incasso dalla cliente;
- l'assegno circolare garantisce il pagamento solo se presentato alla banca che lo ha emesso, previa verifica della regolare emissione e del beneficiario;
- la cliente ha chiesto la negoziazione di un assegno di altra banca;

- la cassiera ha negoziato correttamente secondo le procedure previste;
- la negoziazione di assegni di altre banche avviene tramite procedura CIT (Check Image Truncation), con rilascio di ricevuta e indicazione che l'operazione è "salvo buon fine";
- le condizioni contrattuali prevedono che la disponibilità delle somme non è immediata, in quanto richiede 4 giorni lavorativi dal versamento;
- la procedura CIT comporta l'anticipo del valore dell'assegno, l'invio dell'immagine alla banca emittente e una riserva di addebito in caso di impagato;
- verifiche interne escludono che la cassiera abbia rassicurato la cliente sulla genuinità dell'assegno o contattato la banca emittente (cd. servizio di bene-emissione);
- nemmeno nella corrispondenza di reclamo si fa riferimento a rassicurazioni o contatti tra le banche;
- la cliente non ha informato la banca che l'assegno derivava dalla vendita di un bene prezioso e non risultavano presenti terze persone in filiale al momento della negoziazione;
- la truffa si è concretizzata fuori dai locali della banca, con condotta imprudente della cliente nella gestione della vendita online e nella mancata identificazione dell'acquirente.
- la banca ha negoziato l'assegno correttamente, in assenza di anomalie;
- l'intermediario non dispone di notizie sullo stato delle indagini (la dipendente è stata sentita come persona informata sui fatti);
- secondo l'ABF la sola presentazione di denuncia non è sufficiente a configurare litispendenza, occorre l'instaurazione del procedimento penale.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, che il ricorso venga dichiarato inammissibile; in via subordinata, domanda che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

La parte resistente solleva, in via pregiudiziale, eccezione di litispendenza, invocando la denuncia-querela presentata dalla cliente contro ignoti per il reato di truffa aggravata in data 29.10.2024.

L'eccezione non merita accoglimento, in quanto, secondo l'orientamento dei Collegi ABF, non sussiste litispendenza tra il procedimento ABF volto ad accertare la responsabilità dell'intermediario e un

procedimento penale che, pur concernendo le medesime circostanze di fatto, sia volto all'accertamento della responsabilità di soggetti terzi.

Nel merito, comparando l'assegno contraffatto agli atti con il modello di cui alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, risulta quanto segue: il codice CAB (3200) coincide con quello di una delle succursali della capogruppo (cfr stralcio degli Albi ed elenchi di vigilanza, tenuti dalla Banca d'Italia e stralcio scheda filiale indicata sul titolo sopra riportato) e non già con quello della Banca emittente che ha rilasciato l'assegno (indicata nel titolo come "BCC M**** V* VIA S** G**** 13 MI"); in calce allo spazio destinato all'indicazione del "beneficiario" e dell'"importo in lettere" non dovrebbe essere presente alcuna linea, invece presenti nell'assegno in discussione; sopra la codeline CMC7, nelle diciture "centinaia di migliaia" e "decine di migliaia" sono presenti in aggiunta le parole "di euro", non indicate nel prototipo sotto riportato e, inoltre, risultano invertite tra il lato destro e sinistro del titolo. A quanto precede, si deve aggiungere che la banca apparentemente emittente, che dovrebbe essere una filiale della capogruppo o comunque una banca appartenente al gruppo, non è reperibile con l'indirizzo indicato nel titolo.

Quanto alla "bene emissione", il punto è controverso tra le parti e non sono presenti agli atti documenti che possano confermare o smentire la versione dell'una o dell'altra.

Ritiene, conclusivamente, questo Collegio che la presenza di anomalie rilevabili *ictu oculi* nel titolo contraffatto fonda la responsabilità dell'intermediario convenuto che tali anomalie avrebbe dovuto rilevare rifiutando il versamento dell'assegno. Con la responsabilità dell'intermediario concorre, tuttavia, anche quella di parte ricorrente. Questa, infatti, ha accettato di condurre la trattativa sul portale del noto sito di vendita on line senza tener conto di tutte le raccomandazioni che lo stesso indirizza ai clienti in merito alle possibili truffe e, nello specifico, in merito ai pagamenti effettuati con assegno, tanto da proporre un proprio sistema di pagamento. Imprudenza tanto più rilevante in considerazione del particolare risalto, anche sulla stampa, che tali ripetuti episodi hanno avuto e degli importi in gioco. Ritiene il Collegio che la responsabilità di ciascuna delle parti vada determinata nella misura del 50%.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE